



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016

Art. iii

Art. III.

1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi Paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attività di cooperazione. 2. Le attività di cooperazione nel quadro dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo. 3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.

Versione in vigore dal 25 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

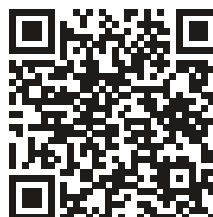
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 66
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2020/art-iii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it